

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2025, n. 416

Comune di Faeto (FG) - Deliberazioni di C.C. n. 8 del 23.03.2022 e n. 42 del 29.12.2022. Declassificazione dal demanio civico di terreno gravato da usi civici, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **DI ASSEGNARE** a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 le terre civiche del Comune di Faeto (FG), ormai aventi destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e oggetto di interventi di trasformazione, incompatibili con l'esercizio dell'uso civico, identificate catastalmente in agro del Comune di Faeto nell'attuale p.lla 40 del Fg. 7, di Ha 0.07.00;
2. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento l'assegnazione a categoria di tutte le altre terre civiche comprese nel territorio comunale, come previsto dalla D.G.R. n. 1651 del 7 agosto 2012;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'avvenuto mutamento dell'originaria destinazione dell'area appartenente al demanio civico per essere stata oggetto di interventi di trasformazione, area identificata catastalmente in agro del Comune di Faeto nell'attuale p.lla 40 del Fg. 7 come evidenziata nello stralcio catastale dell'Ufficio Provinciale di Foggia riportato nell'allegato A "stralcio di mappa catastale", unito al presente documento istruttorio e che si intende qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; conseguentemente di disporre la declassificazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998;
4. **DI AUTORIZZARE**, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 1/2025 redatto a seguito delle sedute svolte nei giorni 14 e 21.01.2025 dal Collegio costituito ex art. 8 della L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, l'alienazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di Faeto nell'attuale p.lla 40 del Fg. 7;

5. **DI DICHIARARE**, pertanto, libero dal vincolo di uso civico il terreno individuato nell'attuale p.la 40 del Fg. 7, di Ha 0.07.00; il terreno in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetto a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;
6. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio comunale, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per interventi che determinino, ai sensi dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 7/98 e s.m.i., la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere permanenti di interesse generale della popolazione, secondo quanto previsto dell'art. 24 della legge fondamentale, ovvero per eventuali accertamenti e verifiche demaniali, ai sensi del comma 4, articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
7. **DI DISPORRE** la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2023, in versione integrale;
9. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Faeto (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale della Giunta
CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Comune di Faeto (FG) - Deliberazioni di C.C. n. 8 del 23.03.2022 e n. 42 del 29.12.2022. Declassificazione dal demanio civico di terreno gravato da usi civici, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22.06.1963 venivano concessi dal Comune di Faeto a titolo gratuito, per anni novantanove, mq. 250 di suolo comunale, sito in Contrada "Vadicola" all'interno del bosco comunale "Difesa" per la costruzione di una struttura con finalità di incremento turistico, da distaccarsi con frazionamento dalla particella 2 del Foglio 7 del Catasto Terreni, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite;
- in merito al suddetto terreno, la competente struttura regionale con nota prot. n. AOO 079/803 del 28.01.2019 ha attestato che l'originaria p.lla 2 del Foglio 7, da cui deriva l'attuale p.lla 40, dalla *"Relazione sul Demanio del Comune di Faeto – Verifica Pace del 21.09.1956"*, risulta quale terreno demaniale di uso civico da assegnarsi alla Categoria "a" con una estensione di Ha 80.72.30;
- il Comune di Faeto, facendo seguito alla richiesta dell'interessato alla sdemanializzazione e alienazione del suddetto terreno, esteso mq. 700 (comprensivo di fabbricato a area di pertinenza), con nota prot. n. 3163 dell'11.08.2022, acquisita in pari data al prot. n. 9016, ha trasmesso alla competente struttura regionale la deliberazione n. 8 del 23.03.2022 del Consiglio Comunale, ad oggetto *"L.R. n. 7 del 28 gennaio 1998. Richiesta alla Regione Puglia di alienazione dal demanio di uso civico del Comune di Faeto di categoria a della particella censita al n. 40 del Foglio 7. Conferma direttive d.C.C. n. 27 del 20.06.2013"*, con la quale dispone, tra l'altro, quanto segue:
 - di prendere atto della istanza di declassificazione dall'uso civico del terreno demaniale sito in agro del Comune di Faeto, identificato al Catasto Terreni al Foglio 7 particella 40; di chiedere alla Regione Puglia di autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 3, e dell'art. 9, comma 4, della L.R. n. 7/1998 del terreno demaniale sito in agro del Comune di Faeto, esteso Ha 00.07.00 ed identificato catastalmente al foglio di mappa n. 7 con la particella n.40, sito in Contrada "Vadicola" ex particella n. 2; di confermare le direttive impartite agli Uffici comunali con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.06.2013 per il perfezionamento, ad

acquisizione della prescritta autorizzazione regionale di cui alla L.R. n. 7/1998, delle verifiche istruttorie e degli adempimenti previsti in ordine alla possibilità di alienazione del bene con esercizio del diritto di prelazione in favore dell'attuale concessionario e con determinazione del corrispettivo da versare le cui somme dovranno restare vincolate, ai sensi di legge, nell'apposito capitolo di bilancio con vincolo di destinazione alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale; di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia - Ufficio Usi Civici per i provvedimenti di competenza; di demandare al Responsabile del III Settore tecnico-manutentivo gli adempimenti necessari per la esecuzione del presente deliberato, tra cui l'acquisizione eventualmente necessaria di documentazione integrativa anche a seguito delle determinazioni della Regione Puglia; altresì, risulta allegato alla predetta D.C.C. n. 8/2022, quanto segue: *D.C.C. n. 33 del 22.06.1963, D.C.C. n. 18 del 12.05.2011, D.C.C. n. 27 del 20.06.2013, richiesta di alienazione prot. n. 345 del 30.01.2019, D.C.C. n. 8 del 23.03.2022, visure catastali dell'immobile oggetto di richiesta;*

- il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 9645 del 06.09.2022, ha rappresentato le diverse criticità rilevate nella suddetta documentazione, ed ha invitato il Comune di Faeto a fornire riscontro in merito alle stesse;
- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Faeto, con nota prot. n. 688 del 23.02.2023, ha riscontrato la predetta nota regionale, ed ha inviato copia della relazione peritale redatta ai fini dell'indicazione del prezzo di alienazione, contenente anche la documentazione fotografica e l'indicazione della destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché la richiesta di assegnazione a categoria "a" ai soli fini della declassificazione, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. n. 1766/1927;
- ad integrazione della predetta nota prot. n. 688/2023, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Faeto, con nota prot. n. 3307 del 20.09.2023, acquisita al prot. n. 11937 del 21.09.2023, ha trasmesso: copia conforme della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2022; copia della relazione peritale redatta ai fini dell'indicazione del prezzo di alienazione, contenente anche la documentazione fotografica e l'indicazione della destinazione urbanistica dell'area interessata; richiesta di assegnazione a cat. "a" ai soli fini della declassificazione, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.n. 1766/1927; capitolo di bilancio vincolato per gli introiti relativi alle alienazioni n. 3023.1 in entrata e 2150 in uscita, inserito nel bilancio di previsione 2023-2025 e approvato con D.C.C. n. 25 del 18.08.2023;

- il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 13299 del 20.10.2023, ha rappresentato che alcune criticità, già indicate con la sopra citata nota prot. n. 9645/2022, non risultavano superate con le suddette integrazioni;
- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Faeto, con nota prot. n. 3905 del 07.11.2023, acquisita al prot. n. 14111 del 09.11.2023, in riscontro all'anzidetta nota regionale ha trasmesso copia della deliberazione n. 42 del 29.12.2022 del Consiglio Comunale, ad oggetto *"L.R. n. 7 del 28 gennaio 1998. Richiesta alla Regione Puglia di alienazione dal demanio di uso civico del Comune di Faeto (FG) di cui alla deliberazione di C.C. n. 8/2022 a seguito della richiesta del Servizio usi civici della Regione Puglia prot. 3416 del 06.09.2022. Provvedimenti"*, con la quale dispone, tra l'altro, di confermare quanto già deliberato nella D.C.C. n. 8/2022, nonché di prendere atto della relazione di stima del terreno di che trattasi e dei suoi allegati, ai fini dell'indicazione del prezzo di alienazione, e di rendere la stessa parte integrante della delibera;
- con nota prot. n. 1229 del 03.04.2024, acquisita al prot. n. 165442 del 04.04.2024, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Faeto, ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alle precedenti integrazioni documentali e, visti gli atti d'ufficio, ha attestato all'attualità la legittimità del fabbricato realizzato sul terreno di che trattasi, in conformità allo strumento urbanistico vigente;

Visto l'art. 9, commi 1-4, della L.R. n. 7/1998, così come modificato dall'art. 32 della L.R. n. 14/2001, il quale prevede che *"Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri. La Regione, su richiesta dei comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere*

l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della stessa L. n. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale...omissis...";

Rilevato che:

- con detta deliberazione di C.C. n. 42/2022 il Comune di Faeto ha preso atto della stima del valore dei beni di uso civico, oggetto di interventi di trasformazione in assenza della preventiva declassificazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale sugli usi civici n. 1766/1927, al fine di acquisire, per la successiva alienazione, il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998;
- il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 422845 del 30.08.2024, ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998;
- detto collegio si è espresso con verbale n. 1/2025 trasmesso con nota del 24.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 98541, redatto a seguito delle sedute svolte nei giorni 14 e 21.01.2025, come di seguito riportato:

""VISTA la nota, prot. n. 422845 del 30/08/2024, e la documentazione allegata trasmessa a mezzo PEC dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici alla Sezione Demanio e Patrimonio, in particolare, la Relazione tecnica di stima, redatta in data 24/12/2022 da un agronomo iscritto nell'elenco regionale dei periti delegati tecnici della Regione Puglia, per la determinazione del valore di mercato di un terreno con destinazione urbanistica a "verde di rispetto stradale area boscata" sito in località "Bosco Difesa" nell'agro del comune di Faeto (NCEU Foglio 7, P.III 40).

CONSIDERATO che, dalla lettura della perizia, emerge che il perito ha mutuato per la stima del terreno in oggetto i prezzi unitari rivenienti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25/05/2022, che ha stabilito il prezzo cessione in proprietà o diritto di superficie, di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie. Inoltre, "Considerato l'assenza di mercato fondiario di cessione di aree e beni similari; che il bene oggetto di cessione, è gravato da numerosi vincoli, con destinazione urbanistica "verde di rispetto stradale area boscata" non suscettibile di eventuale pianificazione di

miglioramento e sviluppo; assenza dei servizi ed opere di urbanizzazione; attività turistica, ricreativa e naturalistica, limitata alla sola stagione estiva in ambiente esterno" il perito ha proceduto alla riduzione percentuale del 40% delle tariffe previste nella stessa Deliberazione.

Il collegio ritiene congrua la stima del terreno in oggetto, fatta salva la verifica di eventuali aggiornamenti all'attualità."";

- in riferimento ai profili paesaggistici connessi al presente provvedimento il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 422843 del 30.08.2024, a tutt'oggi priva di riscontro, ha trasmesso al Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e Segretariato Regionale del MiC per la Puglia) e alla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per opportuna conoscenza, la sopra citata documentazione amministrativa e tecnica, acquisita dal Comune di Faeto;
- preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria del suolo sopra indicato, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria "a").

Ritenuto che:

- sussistono, tenuto conto del suddetto verbale n. 1/2025 del Collegio costituito ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima del suolo da alienare, i presupposti per autorizzare la declassificazione in sanatoria e l'alienazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, del terreno individuato in catasto nell'attuale p.lla 40 (ex p.lla 2) del Fg. 7 per una superficie di Ha 0.07.00;

Resta fermo che

- il Comune di Faeto dovrà disporre vincolo di bilancio, con introito all'apposito capitolo, sulle somme ricavate dall'alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per interventi che determinino, ai sensi dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 7/98 e s.m.i., la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere permanenti di interesse generale della popolazione, secondo quanto previsto dell'art. 24 della legge fondamentale, ovvero per eventuali accertamenti e verifiche demaniali, ai sensi del comma 4, articolo 11

della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

- il terreno in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetto a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Vista la Legge Regionale n. 7/1998;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto *"Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti"*;

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;

Ritenuto che,

alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra e tenuto conto del parere di congruità in ordine alla stima del terreno da alienare espresso dal Collegio, ex art. 8 della L.R. n. 7/1998, con verbale n. 1/2025, sussistano i presupposti di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, per l'accoglimento della richiesta comunale nei limiti e con le precisazioni riportate nella narrativa che precede.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine dell'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 e dell'art. 16, comma 1 del Regolamento Regionale 27 marzo 2020, n. 4, si propone alla Giunta regionale:

1. **DI ASSEGNARE** a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 le terre civiche del Comune di Faeto (FG), ormai aventi destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e oggetto di interventi di trasformazione, incompatibili con l'esercizio dell'uso civico, identificate catastalmente in agro del Comune di Faeto nell'attuale p.lla 40 del Fg. 7, di Ha 0.07.00;
2. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento l'assegnazione a categoria di tutte le altre terre civiche comprese nel territorio comunale, come previsto dalla D.G.R. n. 1651 del 7 agosto 2012;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'avvenuto mutamento dell'originaria destinazione dell'area appartenente al demanio civico per essere stata oggetto di interventi di trasformazione, area identificata catastalmente in agro del Comune di Faeto nell'attuale p.lla 40 del Fg. 7 come evidenziata nello stralcio catastale dell'Ufficio Provinciale di Foggia riportato nell'allegato A "stralcio di mappa catastale", unito al presente documento istruttorio e che si intende qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; conseguentemente di disporre la declassificazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998;
4. **DI AUTORIZZARE**, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 1/2025 redatto a seguito delle sedute svolte nei giorni 14 e 21.01.2025 dal Collegio costituito ex art. 8 della L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, l'alienazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di Faeto nell'attuale p.lla 40 del Fg. 7;
5. **DI DICHIARARE**, pertanto, libero dal vincolo di uso civico il terreno individuato nell'attuale p.lla 40 del Fg. 7, di Ha 0.07.00; il terreno in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetto a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

- n. 42, nonché a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;
6. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio comunale, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per interventi che determinino, ai sensi dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 7/98 e s.m.i., la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere permanenti di interesse generale della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge fondamentale, ovvero per eventuali accertamenti e verifiche demaniali, ai sensi del comma 4, articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
7. **DI DISPORRE** la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2023, in versione integrale;
9. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Faeto (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario EQ "Usi Civici"
Arch. Giuseppe D'ARIENZO



Giuseppe D'Arienzo
28.03.2025 14:13:23
GMT+01:00

La Dirigente del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
Dott.ssa Giovanna LABATE



Giovanna Labate
28.03.2025 14:18:42
GMT+01:00

Il Dirigente ad interim della Sezione Urbanistica
Ing. Giuseppe ANGELINI



Giuseppe
Angelini
28.03.2025
19:37:48
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana"
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

 Paolo Francesco
Garofoli
31.03.2025
16:06:23
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

(dott. Michele EMILIANO)

 Michele Emiliano
02.04.2025
14:05:38
GMT+02:00

